

**Allegato n. 2 al Verbale n. 1/2025**

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'AUTOMOBILE CLUB DI BARI  
SULL'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SEDE  
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE  
DELL'AUTOMOBILE CLUB BARI-BAT  
ANNO 2024**

In data 31 gennaio 2025 alle ore 12:40, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club di Bari/BAT, previa convocazione, per esprimere il parere prescritto dall'art. 40 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n.165/2001 sull'ipotesi di contrattazione integrativa per il personale non dirigente dell'Automobile Club di Bari-Bat per l'anno 2024.

Con email del 19 gennaio 2025 il Direttore dell'AC Bari/BAT ha trasmesso al Collegio dei Revisori l'ipotesi di contrattazione collettiva integrativa di sede per il 2024, e la relativa relazione tecnica.

Il Collegio in data odierna verifica la presenza di nota di convocazione alle OOSS firmatarie del CCNL e alla RSU, trasmessa il 12 dicembre 2024 via email ordinaria.

La riunione per la sottoscrizione definitiva dell'accordo sindacale si è tenuta presso la sede dell'AC di Bari/BAT il 19 dicembre 2024 e risulta sottoscritto dai rappresentanti delle sigle sindacali CISLFP Bari e FLP Bari.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 8 del vigente C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti come segue:

<b>ANNO 2024</b>	<b>2024</b>
Risorse storiche consolidate (fondo 2017 al netto della quota destinata a finanziare gli straordinari)	53.322,00
dal CCNL 2019/2021 l'indennità di ente non è più a carico del fondo risorse ma a carico dell'amministrazione e perciò va decurtata	-2.735,28
Incremento per finanziamento maggiori differenziali stipendiali ex art. 49c.2 CCNL 2021	2.068,91
incrementi importi pari allo 0,81% del monte salari 2018 (€ 95.418 + € 21.196 = € 116.614) ai sensi dell'art. 49 co. 3 del CCNL 2019/2021	944,57

integrazione di cui all'art. 49 co. 8 CCNL 2019/2021 0,22% DEL MONTE SALARI 2018 (€ 95.418 + € 21.196 = € 116.614)	256,55
INCREMENTO DEL FONDO IN BASE ART. 89 comma 5 pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015 CCNL 2016/2018	555,76
<b>IMPORTO DISPONIBILE PER L'ANNO 2024</b>	<b>54.412,51</b>

e sono state destinate secondo lo schema che segue:

#### **Parte FRD a carattere stabile**

Sviluppi professionali e differenziali	€	9.433,94
Indennità per incarichi di responsabilità	€	4.000,00
Accantonamento di cui all'art.35 c. 4 CCNL	€	245,00
Indennità per professionalità non fungibili	€	3.600,00
<b>Totale (parziale)</b>	<b>€</b>	<b>17.278,94</b>

#### **Parte FRD a carattere variabile**

Compensi destinati a remunerare le	€	33.533,57
Indennità per maneggio valori e reperibilità	€	3.600,00
<b>Totale (parziale)</b>	<b>€</b>	<b>37.133,57</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€</b>	<b>54.412,51</b>

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Visto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e, in particolare, gli articoli 49 e 50;
- Considerato che l'art.49 del CCNL stabilisce al comma 1 che «*La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascuna amministrazione continua ad essere costituita dalle risorse di cui all'art. 76, commi 2 e 3, del CCNL del 12 febbraio 2018*»;
- Visti i successivi commi dell'art.49, dal 2 all'8, che dispongono le modalità di modifica e incremento del fondo;
- Visto l'art.50 del CCNL che stabilisce le modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate;
- Visto l'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 in base al quale «*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni*

*pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";*

- VISTO, altresì, l'art.11 del decreto legge 14 dicembre 2018 n.135 convertito in Legge 11 febbraio 2019 n.12 che ai commi 1 e 2 riporta che:

*“1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettivanazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

*a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

*b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.”;*

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che l'ipotesi di contratto integrativo è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto;
- viste le relazioni tecnico-finanziarie del Direttore Amministrativo trasmesse per email al Collegio dei Revisori il 16 gennaio 2025;
- viste le relazioni illustrative ai contratti integrativi trasmesse per email al Collegio dei Revisori il 16 gennaio 2025;

## ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'ipotesi di contrattazione integrativa per l'anno 2024.

In considerazione del contenzioso in corso con altro impiegato dell'area B, licenziato a decorrere dal mese di giugno 2022, il Collegio evidenzia l'opportunità di effettuare un accantonamento cautelativo nella distribuzione del fondo fino ad esito del giudizio in via definitiva. Tanto in quanto in relazione

all'esito del giudizio il calcolo dei fondi, con riferimento alle decurtazioni delle indennità di ente e di quant'altro previsto dal CCNL in ordine al numero degli impiegati in servizio, dovranno essere oggetto di aggiornamento.

Bari, 31 gennaio 2025

Il Collegio dei Revisori

f.to Dr.ssa Antonella Genco

f.to Dr.ssa Lucia Spilotro

f.to Dr. Massimo Totaro